

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3037

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CENGARLE, AZIMONTI, LA PENNA, TOROS, PAVAN, CASATI, ZANIBELLI, DONAT-CATTIN, SCALIA, COLLEONI, SABATINI, STORTI, ARMATO, GITTI, MAROTTA VINCENZO, CORONA GIACOMO, GORRIERI ERMANN0, SINESIO, VINCELLI, CANESTRARI**

*Presentata il 20 maggio 1961*

Norme integrative e modifiche delle disposizioni concernenti gli impiegati a contratto-tipo dell'ex Ministero dell'Africa italiana che hanno optato per la conservazione di tale rapporto, ai sensi dell'articolo 7 della legge 9 luglio 1954, n. 431

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Consiglio di Stato, con diverse decisioni, pronunciate in sede giurisdizionale, ha affermato che: « ... al personale a contratto-tipo non sono applicabili le norme riferentesi al personale non di ruolo (decreto legge 4 febbraio 1937, n. 100, e 10 aprile 1957, n. 207), e neppure quelle relative alla istituzione dei ruoli transitori (decreto legislativo 1 maggio 1948, n. 262), perché stando alla disciplina contenuta nel decreto ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive modificazioni, e specialmente all'articolo 13, esso Consiglio di Stato ha ritenuto che: « ...il personale assunto a contratto-tipo per i servizi tecnici e speciali delle Colonie costituisce apposito ruolo con carattere di stabilità, pianta organica, carriera e parità di trattamento economico e disciplinare rispetto al personale Amministrazioni dello Stato (decisione n. 706 del 22 ottobre 1958) ed ancora che: « ...malgrado lo speciale regolamento del rapporto, il personale addetto ai servizi tecnici delle Colonie è personale di ruolo, inquadrato nella categoria generale degli impiegati dello Stato (decisione n. 308 del 25 settembre 1950) ».

Le varie disposizioni contenute nelle leggi emanate in relazione alla soppressione del Ministero dell'Africa italiana (legge 29 aprile 1953, n. 430; legge 9 luglio 1954, n. 431; decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1954, n. 1090), hanno esteso al personale a contratto tipo molte delle disposizioni valide per il personale di ruolo.

È così stata stabilita la equiparazione dei gradi e delle qualifiche; sono state estese ad esso le disposizioni relative al collocamento a riposo ed al trattamento di quiescenza; è stata garantita la piena stabilità con la norma che sancisce per le Amministrazioni l'obbligo di con limiti di età e di servizio previsti per il personale di ruolo dello Stato; è stato ribadito che il trattamento economico è identico a quello del personale dei corrispondenti ruoli dell'Amministrazione presso la quale viene prestato il servizio. ecc.

Talché oggi la posizione del personale a contratto-tipo si differenzia in pratica da quella del personale dei ruoli ordinari soltanto per pochi dettagli (alcuni favorevoli; per esempio trattasi un ruolo aperto a consumazione;

altri sfavorevoli: v'è limitazione di carriera al grado VI per il gruppo A; al grado IX per il gruppo B; al grado XI per il gruppo C; alla classe 1<sup>a</sup> per il personale subalterno; manca il trattamento di buonuscita; pur esistendo per l'Amministrazione l'obbligo della riconferma triennale in servizio, il personale a contratto-tipo deve ugualmente presentare la domanda di riconferma; ma ciò ha il solo scopo di permettere la eventuale variazione della qualifica con passaggio a quella superiore; e di rendere nota all'Amministrazione, con la non presentazione della domanda, la volontà del contrattista di lasciare il servizio (vedi commento all'articolo 3).

In complesso, dopo l'emanazione delle citate disposizioni, appare evidente che quasi la totalità delle norme principali del vecchio regolamento del contratto-tipo originario del 1929 sono superate, e risulta chiaro che la posizione giuridica dei contratti è stata rafforzata, meglio chiarita, e proprio nel senso indicato dal parere emesso più volte dal Consiglio di Stato (già primitivamente formulato nel 1940 e definito in altre decisioni, con costante ed uniforme giurisprudenza) e cioè: «...il contratto-tipo *costituisce un apposito ruolo* con carattere di stabilità, pianta, organica, ecc ».

Ma poiché oggi tutto il personale a contratto-tipo, che assomma soltanto a n. 263 unità (così ripartite: gruppo A n. 155; gruppo B n. 82; gruppo C n. 17; ausiliari n. 9) è suddiviso e sparso a prestare servizio presso varie Amministrazioni dello Stato e presso taluni Enti, si è verificato nel tempo che le disposizioni vigenti, anche se in parte migliorate con le ultime leggi, non risultano più adeguate e corrispondenti alla nuova situazione di tale personale ed alle nuove esigenze del servizio ora prestato nelle nuove condizioni; ciò perché tale servizio è necessariamente diverso da quello che veniva espletato in Africa, ed anche perché esiste presso alcune Amministrazioni altro personale con le stesse funzioni e le stesse qualifiche.

Le vecchie norme appaiono, quindi, superate e si rende urgente e necessaria l'emanazione di un ulteriore provvedimento, atto a meglio definire con chiarezza e precisione, l'attuale natura del rapporto di impiego di tale residuo personale, come essa si è a mano a mano venuta di fatto modificando attraverso le varie leggi emanate e ad adeguare lo svolgimento finale della carriera a quello delle corrispondenti categorie dei ruoli organici. Verrà così completato quanto è già stato in

parte fatto con le norme sopra citate, e saranno così colmate talune lacune.

Tutto questo è detto non soltanto nell'interesse del personale a contratto tipo, ma anche, e soprattutto, nell'interesse delle singole amministrazioni.

Si vanno infatti sviluppando motivi vari di contrasto e di frizione; si producono casi di delicata risoluzione; si delineano controversie di carattere amministrativo o giuridico; si notano taluni controsensi che, in definitiva, ingiustamente umiliano il personale a contratto-tipo.

Questo perché nelle varie norme esistenti non vi è sufficiente chiarezza e non tutte le Amministrazioni, che hanno avuto assegnato in servizio tale personale, hanno ben compreso quale sia il suo stato giuridico e quali siano i suoi diritti, sanciti purtroppo in vari e disparati provvedimenti di legge.

Infatti la complessità ed una certa coaticità delle disposizioni relative a questa materia, le interferenze e le sovrastrutture che ne sono derivate, hanno suscitato perplessità di indole amministrativa, difficoltà di applicazione, diversità di interpretazione da parte delle singole Amministrazioni, derivandone in pratica una differenza di trattamento, per cui ad elementi aventi parità di qualifica, di grado, e di anzianità di servizio, sono stati praticati trattamenti diversi a seconda delle Amministrazioni.

Tale spiacevole fatto si è reso più evidente in materia di promozioni ed in tema di attribuzioni di funzioni. Ne è conseguito un particolare stato di disagio e di inferiorità, del tutto immeritato, per tale personale, spesso chiamato a svolgere mansioni che non sono quelle della qualifica e del grado, e ciò malgrado si tratti di funzionari e di tecnici ampiamente qualificati e per la massima parte muniti di titolo di studio più che adeguati (lauree, diplomi, specializzazioni, libere docenze, ecc.) e che in passato hanno svolto delicate mansioni, sia tecniche sia direttive, ed hanno prestato sempre opera encomiabile in condizioni di disagio e responsabilità. Si è anche verificato che, mentre esiste il diritto al trattamento pensionistico, è stato dimenticato il trattamento di previdenza.

Alla luce di tutto quanto esposto appare ben chiaro che esiste ormai una illogica ed ingiusta lacuna di legge, e che si è privata una categoria di personale (che mai ha demeritato, anzi ha tutto dato e molto sofferto e che pur oggi presta allo Stato la sua attiva opera qualificata) di quelle maggiori prestazioni che pur le competerebbero, sia di tipo

economico sia assistenziale, nonché del pieno sviluppo della carriera fino ai suoi logici limiti normali.

Motivi di equità e giustizia impongono che oggi qualcosa si faccia per eliminare le manchevolezze e chiarire la posizione del personale a contratto-tipo mediante una definitiva sistemazione che abbia ad eliminare tutte le varie e dubbie interpretazioni date alle attuali disposizioni dalle diverse Amministrazioni, e stronchi ogni motivo di contrasto e di insoddisfazioni. Ciò è tanto più giusto pretendere, dato che ormai è stata rivista la posizione di tutte le categorie di personale proveniente dall'ex Ministero dell'Africa italiana, e proprio in questi ultimi tempi è stato giustamente provveduto alla sistemazione degli ex Municipali dell'Africa italiana, e più di recente ancora è stato immesso nei ruoli il personale avventizio operaio giornaliero e non sarebbe pertanto equo lasciare senza accoglimento soltanto le modeste richieste del personale a contratto-tipo, il quale chiede, si noti bene, unicamente che si armonizzi e si definisca meglio nei dettagli una situazione di fatto già esistente.

A tale scopo viene presentato il seguente provvedimento il quale, è bene ribadirlo, non tende affatto a creare *ex novo* un altro ruolo, ovvero a costituire singoli nuovi ruoli tecnici presso le varie Amministrazioni, né ad interferire con i ruoli esistenti, bensì mira a dare un più preciso riconoscimento di stato giuridico, ed a garantire un più completo sviluppo di carriera, al personale di quell'unico ruolo tecnico di fatto oggi esistente, e costituito dall'insieme del residuo personale tecnico a contratto-tipo ed ex Ministero dell'Africa italiana in servizio presso le varie Amministrazioni statali; il che non comporterà un particolare aggravio di spesa.

L'articolo 1 tende a meglio chiarire la speciale natura giuridica del rapporto d'impiego, avendo dato luogo ad interpretazioni discordanti il testo del vecchio articolo 13; e lo si fa precisando, in perfetta armonia con quella che è stata la interpretazione del Consiglio di Stato e della sua costante giurisprudenza in materia.

L'articolo 2, poiché sono oggi in vigore per la stessa materia le norme dettate più recentemente dagli articoli 6 della legge n. 430, 7 della legge n. 431 ed 8 della legge n. 496, e risultando quindi del tutto superati gli articoli 6 e 8 del vecchio regolamento 129, provvede espressamente ad abrogarli, onde eliminare eventuali interferenze e sovrastrutture.

L'articolo 3 stabilisce l'obbligo di tenere e pubblicare gli elenchi del personale, il che oggi non è fatto da varie Amministrazioni, sicché si verifica che negli annuari di esse non si trova traccia alcuna del personale a contratto-tipo.

La tenuta a parte di tali elenchi contribuisce a non interferire con in ruoli organici analoghi.

L'articolo 4 garantisce un logico e giusto sviluppo di carriera, conformemente a quanto avviene per le analoghe categorie di impiegati dello Stato e fissa le qualifiche terminali. Prevede, poi, in caso di più ruoli nella carriera del personale dell'Amministrazione presso la quale il contrattista presta servizio, l'applicazione dello sviluppo di carriera più favorevole, ossia: per la carriera direttiva, il coefficiente 670, per la carriera di concetto, il coefficiente 500; per la carriera esecutiva, il coefficiente 271 e per il personale ausiliario il coefficiente 180.

L'articolo 5 consentirebbe un miglioramento finale delle carriere che si rende opportuno poiché è a favore di personale avente per lo più oltre venti anni di servizio, di età matura e giunto quasi al termine della carriera ed in più fornito di titoli di alta qualificazione professionale, con un ottimo stato di servizio.

Non si chiede una particolare innovazione essendo un trattamento consimile già stato applicato ad altre categorie di personale (S.E.P.R.A.L.), ecc.

L'articolo 6 provvede ad ovviare ad alcune manchevolezze e specialmente alla grave lacuna del decreto del Presidente della Repubblica n. 1960, il quale, nel predisporre il trattamento di quiescenza per i contrattisti, ha ommesso il trattamento di previdenza (buona uscita), il che è in pieno e stridente disaccordo con le vigenti disposizioni generali di legge in materia, le quali assicurano a tutti i dipendenti statali che godono del trattamento pensionistico, anche quello previdenziale.

L'omissione verificatasi è stata tanto più grave in quanto il decreto ministeriale n. 346, del 2 dicembre 1929 (registrato alla Corte dei Conti l'11 gennaio 1930, foglio 188, Registro 7) già aveva disposto per i sanitari tutti (medici, veterinari, farmacisti) l'iscrizione alla Cassa di Previdenza, disposizione che non è stata poi attuata, fino ad una certa data.

Gli articoli 8 e 9 nel mantenere la già esistente Commissione di cui all'articolo 8 della legge n. 496 ne specifica dettagliatamente i poteri ed i compiti perché questi, attraverso alle varie disposizioni precedenti (decreti mi-

nisteriali che hanno da tempo in tempo modificata detta Commissione, la quale deriva in definitiva dall'articolo 12 del regolamento del contratto-tipo n. 129), risultano oggi poco bene definiti ed incerti per la parte relativa al personale a contratto-tipo, specie per quanto concerne la facoltà deliberante. Si è pertanto ritenuto necessario precisare, eliminando le lacune esistenti.

È stato poi ritenuto opportuno aumentare la rappresentanza del personale a contratto-tipo nella Commissione per stabilire un più logico e giusto equilibrio nel suo funziona-

mento ed a migliore tutela dei diritti di categoria.

L'articolo 10 riapre i termini per l'esodo volontario trattandosi di personale per la maggior parte anziano e pertanto quasi al termine della carriera, profugo di Africa e con buona percentuale di invalidi di guerra o per servizio; è sembrato opportuno favorire un esodo volontario che riuscirebbe gradito non solo alla maggior parte dei contrattisti ma anche alle Amministrazioni stesse in quanto consentirebbe loro l'eliminazione di tale categoria di personale.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Dopo il primo comma dell'articolo 13 del decreto ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, è aggiunto:

« Il personale di cui sopra costituisce un apposito ruolo, aperto e ad esaurimento, avente carattere di stabilità, carriera e trattamento economico e disciplinare pari a quelli degli impiegati dei corrispondenti ruoli ordinari dell'Amministrazione dello Stato ».

### ART. 2.

Gli articoli 6, 8 e 9 del decreto ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, sono soppressi.

### ART. 3.

Il personale di cui al precedente articolo 1 è iscritto in appositi elenchi con le modalità indicate dal successivo articolo 9.

### ART. 4.

Il personale di cui all'articolo 1 della presente legge ha il medesimo sviluppo di carriera dei funzionari delle Amministrazioni dello Stato.

Qualora vi siano più ruoli nella carriera del personale dell'Amministrazione presso la quale il contrattista presta servizio, si applica lo sviluppo di carriera più favorevole.

### ART. 5.

Il personale di cui all'articolo 1 della presente legge, di ogni categoria e carriera, che, al momento dell'entrata in vigore della pre-

## III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

sente legge ha raggiunto un minimo di nove anni di permanenza nel grado terminale contemplato dall'ordinamento del contratto-tipo, sarà inquadrato nella qualifica superiore, ove esista, con effetto immediato.

Il rimanente personale sarà inquadrato nella qualifica superiore in ordine di anzianità e dopo un minimo di tre anni di permanenza nel grado terminale, con il seguente criterio:

nel primo anno di entrata in vigore, nella misura del 20 per cento della presente legge, per ogni singola categoria delle rispettive carriere;

nel secondo anno nella misura del 30 per cento del rimanente personale;

nel terzo anno nella misura del 40 per cento del rimanente personale;

nel quarto anno verrà promossa l'intera aliquota del personale residuo.

## ART. 6.

Dopo l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1954, n. 1090, è aggiunto il seguente articolo *1-bis*:

« Al personale di cui al precedente articolo è esteso a decorrere dal 1° settembre 1954, l'obbligo della iscrizione prevista dall'articolo 3 del testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, e successive modificazioni.

L'ente adempie, inoltre, a favore del personale di cui al precedente articolo e dei loro superstiti, alle prestazioni previste dall'articolo 9 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619.

Il servizio utile è quello effettivamente prestato con iscrizione all'Ente ».

## ART. 7.

All'articolo 15 della legge 9 luglio 1954, n. 431, è aggiunto il seguente comma:

« Tra le indennità e competenze comunque denominate sono comprese le casuali, anche per il personale presso il Ministero del tesoro, e l'equo indennizzo per invalidità contratta in servizio e per cause di servizio ».

## ART. 8.

L'articolo 8 della legge 16 maggio 1956, n. 496, è sostituito dal seguente:

« Le attribuzioni della Commissione nominata con decreto interministeriale 15 gennaio 1945, n. 16, per il personale assunto a

contratto-tipo, e quelle della Commissione nominata con decreto interministeriale 20 dicembre 1949, n. 10219, con i poteri a questa ultima Commissione conferiti dall'articolo 10 della legge 9 luglio 1954, n. 431, per la parte relativa al personale assunto a contratto straordinario a tempo indeterminato, sono devolute, con carattere permanente, ad una Commissione da nominarsi dal Ministro per il tesoro, con proprio decreto, costituita da un direttore generale dell'Amministrazione del tesoro che la presiede, da quattro funzionari, due provenienti dal ruolo di Governo del cessato Ministero dell'Africa italiana e due dei ruoli della Ragioneria generale dello Stato, da un magistrato della Corte dei conti e da quattro impiegati (o funzionari) assunti a contratto-tipo, in rappresentanza delle categorie di tale personale. La Commissione funzionerà presso il Ministero del tesoro e di essa eserciterà le funzioni di segretario un funzionario del soppresso Ministero dell'Africa italiana ».

## ART. 9.

Dopo l'articolo 8 della legge 16 maggio 1956, n. 496, è aggiunto il seguente articolo 8-bis :

« Alla Commissione di cui al precedente articolo per quanto riguarda il personale a contratto-tipo, sono riconosciuti poteri deliberanti nelle seguenti materie :

a) riconferma in servizio e conferimento delle promozioni;

b) giudizi complessivi sulla base dei rapporti informativi redatti dalle Amministrazioni presso le quali il personale trovasi in servizio in qualità di trasferito o di comandato.

c) riesame e definizione delle posizioni di stato ai fini della carriera, ove lo ritenga opportuno.

La predetta Commissione provvederà, inoltre, ad iscrivere tutto il personale a contratto-tipo, in ordine di anzianità di servizio, in appositi elenchi suddivisi per carriera.

La predetta Commissione provvederà, inoltre, ad esplicitare le funzioni di Consiglio di disciplina ».

## ART. 10.

Per un periodo di mesi 12 dall'entrata in vigore della presente legge, può essere disposta la cessazione dal servizio del personale di cui al precedente articolo 1, secondo le norme stabilite dagli articoli 7 e 8 della legge 29 aprile 1953, n. 430.

ART. 11.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte con gli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per le occorrenze relative ai servizi ed al personale del soppresso Ministero dell'Africa italiana e negli stati di previsione delle spese dei singoli Ministeri presso il quale il personale, di cui all'articolo 1, presta servizio.

ART. 12.

Tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con la presente legge sono abrogate.